

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

38.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):			
Senatore FILLIETROZ: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3351)	346		
PRESIDENTE . . . . .	346, 347		ERMINERO ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578);
ALLERA . . . . .	346		CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Credito agevolato al commercio (2227);
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	347		CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Credito agevolato al commercio (2243);
CHANOUX . . . . .	347		CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Credito agevolato al settore commercio (2279);
SERVADEI . . . . .	347		CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Credito agevolato al commercio (2309);
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):			CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Credito agevolato al commercio (2311);
Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);			CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Credito agevolato al settore commerciale (2370);
BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795);			CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Credito agevolato al settore commerciale (2377);
MILANI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266);			CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Credito agevolato al commercio (2386);
			CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Credito agevolato al commercio (2644);
			CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Credito agevolato al commercio (2680);
			CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Credito agevolato al settore commerciale (2681);

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

	PAG.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Credito agevolato al commercio (2770);	
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: Credito agevolato al commercio (3258)	348
PRESIDENTE . . . . .	348, 350, 353, 354, 355, 356, 357 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367
ALESÌ . . . . .	363
ALIVERTI . . . . .	351, 354, 364, 365
COSTAMAGNA . . . . .	353, 355, 364
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	353, 355, 356, 358 359, 360, 362, 363, 364, 365
D'ANGELO . . . . .	354, 355, 360, 363, 364, 367
ERMINERO . . . . .	358
FIORET, <i>Relatore</i> . . . . .	348, 353, 355, 356, 357 358, 360, 362, 363, 364, 365, 367
MATTEINI . . . . .	355
MILANI . . . . .	350, 358, 359, 360, 363, 364, 365
ZANINI . . . . .	355
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	367

La seduta comincia alle 10,45.

AIARDI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatore Fillietroz: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta (Approvata dal Senato) (3351).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fillietroz: « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta », già approvata dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

Poiché il relatore onorevole de' Cocci mi ha comunicato di non poter intervenire, lo sostituirò io stesso brevemente.

La proposta di legge è stata ampiamente discussa. Abbiamo anche approvato i primi tre articoli. Abbiamo lasciato in sospenso l'ultimo articolo, quello relativo alla copertura finanziaria, in attesa del parere della V Commissione bilancio. Questo parere è stato finalmente espresso; ve ne do lettura: « Su proposta del presidente Tarabini, che mantiene peraltro le proprie riserve rite-

nendo che le stesse non siano superate dai chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge, in considerazione del limitato onere da essa implicato per il bilancio dello Stato, a condizione che la spesa venga imputata all'anno finanziario in corso e la indicazione della relativa copertura riferita al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno ».

Do lettura dell'ultimo articolo:

#### ART. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Sulla base del parere espresso dalla V Commissione bilancio e nella mia veste di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

*Sostituire alle parole « capitolo 3210 » e « anno finanziario 1974 », rispettivamente le altre « capitolo 6771 » e « anno finanziario 1975 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

ALLERA. Con l'approvazione della proposta di legge n. 3351 d'iniziativa del senatore Fillietroz in un testo sostanzialmente identico a quello trasmesso dal Senato si pone fine ad una lunga disputa tra la regione Valle d'Aosta e lo Stato circa le norme relative all'acqua pubblica utilizzata per uso idroelettrico. Il provvedimento legislativo non fa che attuare un diritto della regione, previsto d'altra parte dal suo statuto speciale, emanato con legge costituzionale il 26 febbraio 1948. Il problema divenne di scottante attualità nel dicembre del 1962, all'indomani della nazionalizzazione delle industrie idroelettriche e dell'istituzione dell'ENEL. Infatti nei decreti di trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL non venne tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo statuto regionale. Su sollecitazione della regio-

ne Valle d'Aosta, la Corte costituzionale, nella sentenza del 24 febbraio-7 marzo 1964, espresse l'auspicio che il Parlamento provvedesse ad emanare apposite norme in grado di contemperare i legittimi interessi della regione, senza peraltro ledere le norme sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Questo provvedimento risponde alla indicazione della Corte costituzionale poiché, da un lato, rispetta le norme sul monopolio dell'ENEL in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, e dall'altro riafferma i diritti statuari della regione valdostana la quale, in quanto concessionaria per 99 anni di tutte le acque pubbliche esistenti sul suo territorio, può sub-concedere all'ENEL ed alle imprese autoproduttrici non nazionalizzate derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici.

In conclusione, la proposta di legge in discussione, a nostro avviso, apre la strada ad una positiva collaborazione fra la regione e l'ENEL ai fini di un ulteriore incremento della produzione di energia elettrica, aspetto questo di fondamentale importanza anche in rapporto all'attuale crisi energetica. Vorrei inoltre ricordare, al termine del mio intervento, l'atteggiamento positivo del Governo che, nella seduta in sede legislativa del 12 marzo 1975, lasciò cadere gli emendamenti all'articolo 2 che, senza dubbio, avrebbero snaturato il senso del provvedimento. Con queste considerazioni, il gruppo comunista annuncia il suo voto favorevole alla proposta di legge di iniziativa del senatore Fillietroz e chiede che gli altri gruppi esprimano voto positivo.

CHANOUX. Desidero intervenire molto brevemente, poiché sul progetto di legge si è già discusso abbastanza. Innanzitutto, vorrei esprimere la mia soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo, conclusione alla quale siamo pervenuti superando le perplessità che erano sorte in ordine al contenuto della proposta di legge. La modifica apportata discende da una necessità tecnica formale e quindi non poteva essere evitata: ciò comporterà, evidentemente, il rinvio del progetto al Senato, con ulteriore perdita di tempo. Noi pensiamo, però, che presso l'altro ramo del Parlamento l'*iter* sarà breve e che si potrà pervenire alla definitiva approvazione entro un periodo di tempo ragionevole. Tra non molto, quindi, saranno poste le condizioni per un più corretto rapporto tra regione ed ENEL nell'ambito delle competenze statuarie ed

in previsione delle nuove esigenze della Valle d'Aosta nel campo dell'approvvigionamento idroelettrico.

SERVADEI. Desidero esprimere il voto favorevole del gruppo socialista ed il nostro compiacimento per la prossima conclusione della vicenda parlamentare. Auspichiamo che l'*iter* della proposta di legge sia, presso l'altro ramo del Parlamento, più spedito di quanto non sia stato presso la Camera. Gli aspetti positivi del provvedimento riguardano, come è stato sottolineato, la definizione corretta del rapporto fra ENEL e regione, e in particolare la possibilità di trasformare la produzione di energia elettrica in energia idroelettrica (più conveniente sotto il profilo economico e da un punto di vista ecologico) in un momento così impegnativo per la vita nazionale.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo desidera esprimere il suo plauso alla Commissione industria della Camera per l'approvazione della proposta di legge Fillietroz che, senza dubbio, costituisce un atto positivo sia per il paese che per la regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288); e delle proposte di legge Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795); Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266); Erminero ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578); Consiglio regionale del Veneto: Credito agevolato al commercio (2227); Consiglio regionale della Lombardia: Credito agevolato al commercio (2243); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Credito agevolato al settore commerciale (2279); Consiglio regionale della Basilicata: Credito agevolato al com-**

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

mercio (2309); Consiglio regionale delle Marche: Credito agevolato al commercio (2311); Consiglio regionale della Toscana: Credito agevolato al settore commerciale (2370); Consiglio regionale dell'Umbria: Credito agevolato al settore commerciale (2377); Consiglio regionale della Campania: Credito agevolato al commercio (2386); Consiglio regionale del Lazio: Credito agevolato al commercio (2644); Consiglio regionale d'Abruzzo: Credito agevolato al commercio (2680); Consiglio regionale del Piemonte: Credito agevolato al settore commerciale (2681); Consiglio regionale della Puglia: Credito agevolato al commercio (2770); Consiglio regionale del Molise: Credito agevolato al commercio (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Erminero, Degan, Grassi Bertazzi, Caroli, Beccaria, Vaghi, Sangalli, Anselmi Tina, Bertè, Maggioni e Laforgia: «Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici»; Milani, Raffaelli, Damico, D'Alema, Triva, Coccia, D'Angelo, Bastianelli, Cataldo e Busetto: «Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi»; Erminero, Allegri, Sangalli, Caroli, Aliverti, Anselmi Tina, Vaghi, Bianchi Fortunato, Costamagna, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lapenta, Mazzotta e Fioret: «Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio»; e del Consiglio regionale del Veneto: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale della Lombardia: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: «Credito agevolato al settore commerciale»; del Consiglio regionale della Basilicata: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale delle Marche: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale della Toscana: «Credito agevolato al settore commerciale»; del Consiglio regionale dell'Umbria: «Credito agevolato al settore commerciale»; del Consiglio regionale della Campania: «Credito agevolato al commercio»; del Consi-

glio regionale del Lazio: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale d'Abruzzo: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale del Piemonte: «Credito agevolato al settore commerciale»; del Consiglio regionale della Puglia: «Credito agevolato al commercio»; del Consiglio regionale del Molise: «Credito agevolato al commercio».

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. Le relazioni che ho tenute in sede referente sulle proposte di legge in discussione, la compiuta analisi di tendenze e disposizioni dei vari gruppi emerse sia in sede di dibattito in Commissione sia in sede di Comitato ristretto, tutto il travagliato iter di questo provvedimento sul credito agevolato al commercio e l'urgenza di dotare, finalmente, le aziende commerciali di mezzi adeguati di sviluppo, mi esimono dallo svolgere un articolato intervento illustrativo che, del resto, rifletterebbe e ribadirebbe concetti già espressi nelle precedenti sedute. Mi limiterò, pertanto, a tracciare alcuni lineamenti caratteristici e unificanti delle varie proposte di legge, ad illustrare il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed a prospettare alcune riserve circa la dotazione finanziaria che il Governo ha attribuito al credito commerciale.

I dati emergenti dai provvedimenti in discussione sono costituiti dall'importanza e dall'interesse preminente che le regioni attribuiscono al credito agevolato per le aziende commerciali, talché sono state presentate ben dodici proposte di legge di iniziativa dei rispettivi consigli regionali, nonché dallo sforzo che hanno prodotto i vari gruppi politici per elaborare un testo che rappresentasse una sintesi soddisfacente di impostazioni e sensibilità talvolta opposte. Le proposte di legge di iniziativa parlamentare e regionale sono infatti nate dalla esigenza di dare un efficace strumento finanziario alla legge n. 426, la cui forza innovatrice rimarrebbe diversamente frustrata. I fini che il provvedimento si propone possono, riassumersi in quattro punti: 1) consentire agli operatori economici, piccoli e medi, le disponibilità di mezzi finanziari per l'ammodernamento e lo sviluppo della rete commerciale, nonché per il miglioramento delle tecniche di gestione e di vendita; 2) incentivare l'associazionismo eco-

nomico tra piccoli e medi esercenti, incoraggiando le unioni volontarie o altre forme di commercio integrato, rendendo possibile la costituzione di gruppi d'acquisto, allargando la presenza della cooperazione, cercando di evitare però che quest'ultima raggiunga dimensioni di grande magazzino, con l'instaurazione, di fatto, di un tipo di distribuzione praticamente monopolizzata; 3) assicurare la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture pubbliche con la creazione di centri commerciali o di mercati generali o rionali che diano la possibilità ai produttori o ai coltivatori diretti di vendere i loro prodotti, annullando forme di intermediazione che, oggi, vengono attuate anche attraverso le vendite operate da cooperative di distribuzione; 4) favorire l'accesso al credito agevolato di operatori commerciali capaci, anche se sprovvisti di mezzi economici, dando vita ad un fondo di garanzia che superi l'attuale richiesta di garanzie reali da parte degli istituti di credito.

I provvedimenti di iniziativa parlamentare e regionale in discussione hanno sostanzialmente questi connotati: la proposta di legge n. 1266 degli onorevoli Milani ed altri si caratterizza per la sua impostazione marcatamente politica, in ordine al collegamento con la legge n. 426 ed alle funzioni attribuite alle regioni (le troppo rigide indicazioni sui destinatari dei finanziamenti, sul loro ammontare differenziato e sui poteri delle regioni possono comportare taluni inconvenienti e complicazioni); la proposta di legge n. 1578 degli onorevoli Erminero ed altri si caratterizza per un'impostazione più tecnica, basata su una accentuata incentivazione dell'associazionismo commerciale e su un'organica razionalizzazione delle strutture distributive; le proposte di legge di iniziativa regionale si caratterizzano per un ruolo pressoché esclusivo che esse si attribuiscono in materia di credito agevolato al commercio, talché ipotizzano autonome iniziative finanziarie e costituzioni di fondi di garanzia regionali che potrebbero, nell'attuale momento, dar luogo ad imprevedibili discrasie nel sistema distributivo.

È evidente tuttavia che, siccome la legge n. 426 pone un'intima correlazione fra programmazione commerciale e programmazione e urbanistica, il ruolo che spetta alle regioni è comunque di primaria importanza. Il problema è di vedere come concretamente le regioni possano inserirsi in que-

sto processo di sviluppo e di rinnovamento del commercio, senza suscitare scompensi troppo marcati da luogo a luogo, intendendo con ciò riferirmi alla gestione del fondo del credito agevolato, alla gestione del fondo di garanzia, alla cumulabilità delle agevolazioni concesse dallo Stato e dalle regioni. Mi pare che il testo elaborato dal Comitato ristretto dia una risposta adeguata alle reali esigenze prospettate dalle regioni sia recependo nella sostanza i soggetti beneficiari del credito agevolato proposti dalle regioni, sia subordinando l'erogazione dei finanziamenti ad una sintonia, in materia distributiva, dei fini perseguiti dai beneficiari con i criteri stabiliti dalla programmazione regionale.

Il punto di maggiore divergenza è sorto e permane sul ruolo attribuito alla regione con la gestione del fondo di finanziamento e del fondo di garanzia; ma mi pare che, con la creazione dei comitati di gestione previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unificato, si dia vita ad organismi sufficientemente rappresentativi e sensibili alle esigenze e alle necessità delle regioni in generale e delle regioni interessate in particolare. Comunque, sugli aspetti dei singoli articoli avrò modo di intervenire in sede di replica alla discussione sulle linee generali e in sede di esame degli stessi.

Quello che invece preme sottolineare è l'assoluta esiguità della dotazione finanziaria mezza a disposizione del Governo per il credito commerciale, vale a dire quattro miliardi, per dieci anni, a partire dal 1975. Se si tiene presente che il lungo *iter* del provvedimento di legge è stato determinato anche dalle ricorrenti intenzioni manifestate dal Governo di presentare un proprio organico disegno di legge, atto non solo a dare impulso e razionalizzazione alla distribuzione in Italia, ma a dare concreta attuazione alla legge n. 426, è evidente che lo stanziamento proposto nel suo ammontare è vanificato non solo dalle intenzioni conclamate, ma anche dalle più contenute aspettative manifestate dalle categorie interessate al commercio, tenuto presente il notevole ampliamento dei soggetti beneficiari che è stato introdotto dall'articolo 1.

Come relatore, debbo pertanto appellarmi al Governo affinché ai quattro miliardi per dieci anni, reperiti attraverso la riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, vengano aggiunti almeno altri 11 miliardi, per dieci anni, da prelevare dal fondo glo-

bale, al fine di dare un concreto avvio a quella indilazionabile ristrutturazione della distribuzione in Italia che, giova ripeterlo, rappresenta un elemento essenziale per ridurre la divaricazione esistente fra prezzo della merce al produttore e prezzo della merce al consumatore.

Nel proporre l'approvazione del provvedimento, così integrato nella sua dotazione finanziaria, sento il dovere di ringraziare, in modo particolare, i colleghi ed i sottosegretari all'industria che si sono succeduti in questi due anni per l'apporto intelligente e costruttivo che hanno dato ai lavori del Comitato ristretto, lavori che se non sono stati celeri — ciò che non è dipeso dalla volontà di chi ha presieduto il Comitato — sono stati tuttavia improntati alla intenzione di dare un avvio a quell'ammodernamento del commercio in Italia che viene ormai chiesto, oltre che dagli operatori interessati, anche da cittadini che avvertono come le strozzature del sistema siano direttamente collegate ad una struttura distributiva e ad una legislatura inadeguata per un paese che voglia mantenersi all'altezza dei tempi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MILANI.** Vorrei fare alcune considerazioni sommarie poiché l'argomento è in discussione da più di due anni e quindi non vorrei incorrere in ripetizioni.

È molto strano che il provvedimento sia posto in discussione in sede legislativa presso la nostra Commissione il giorno stesso della sospensione dei lavori parlamentari in vista delle elezioni regionali ed amministrative. Non voglio affermare che ciò dipenda da ragioni elettorali, ma desidero semplicemente sottolineare la stranezza del fatto.

Come i colleghi ricordano, l'iter dei progetti di legge in discussione si è protratto per molto tempo non soltanto a causa delle obiettive difficoltà implicite nello sforzo di pervenire, sia pure nella diversità delle posizioni, alla elaborazione di un testo comune, ma anche per motivi più specifici. In primo luogo debbo dire che abbiamo perduto oltre un anno di tempo perché il ministro dell'industria, in modo particolare per mezzo del sottosegretario onorevole Bosco, ha agitato per tutto quel periodo un provvedimento-quadro per il commercio, che poi non è apparso. In questo modo di

fatto è stato bloccato il lavoro del Comitato ristretto nominato per esaminare le proposte di legge riguardanti il credito agevolato per il commercio. In secondo luogo, per diversi mesi c'è stato il rifiuto — che del resto permane, vista l'entità degli stanziamenti previsti — da parte del Ministero del tesoro di provvedere alla dotazione dei fondi necessari all'applicazione della legge. È un rifiuto che dimostra un'insensibilità non dico per interessi di tipo corporativo, che tali non sono quelli della categoria commerciale, ma per il nodo di fondo della questione, appunto rappresentato dall'applicazione della legge n. 426 in funzione del rinnovamento del settore distributivo del nostro paese, che non può essere vista separatamente dal finanziamento necessario. Queste sono le due ragioni vere per le quali si è proceduto molto lentamente e si arriva in ritardo alla discussione finale, proprio il giorno della chiusura del Parlamento in vista delle elezioni amministrative.

Per quanto riguarda lo stanziamento, noi comunisti con la proposta di legge n. 1266 abbiamo indicato uno stanziamento forte per il primo anno e uno decrescente per gli anni successivi, proprio per cercare di realizzare una terapia d'urto a favore del rinnovamento della rete distributiva del nostro paese. Nelle proposte di legge presentate dalle regioni era previsto uno stanziamento di venti miliardi all'anno, per dieci anni, per un totale di 200 miliardi. Lo stanziamento indicato dal Ministero del tesoro è invece di appena quattro miliardi; in proposito noi presenteremo un emendamento, poiché respingiamo senz'altro l'ipotesi ridicola che quattro miliardi all'anno possano essere anche lontanamente sufficienti a realizzare gli scopi che il provvedimento si prefigge. Lo stanziamento previsto, fra l'altro, non corrisponde né allo spirito né alla lettera della discussione unitaria che si è avuta in seno al Comitato ristretto. Ringrazio l'onorevole Fioret sia come presidente di tale Comitato sia come relatore, in quanto ha riconosciuto che si è pervenuti a questo tipo di testo con il contributo positivo di tutti i gruppi, in particolare di quello comunista. Siamo stati favorevoli a quel testo innanzitutto perché esso è un testo di indirizzo economico, tecnico e finanziario, ma anche politico. Il relatore Fioret ha riconosciuto che la proposta di legge n. 1226 è ispirata ad una visione più spiccatamente politica rispetto alle altre proposte. Ebbene io credo che tale visione

permanga in parte nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Si è tentato infatti di agganciare il credito agevolato al commercio con la realizzazione dei piani previsti dalla legge n. 426. È un punto questo che non richiede una particolare discussione, in una Commissione come la nostra, che ha finalizzato al problema lo svolgimento di una apposita indagine conoscitiva. Il testo del Comitato ristretto, inoltre, va incontro alla esigenza di superare la legge n. 1016, che del resto è ormai scaduta. Sappiamo tutti che da solo questo provvedimento non risolverà i problemi dell'apparato distributivo. I colleghi sanno che se non affrontiamo le questioni relative al mercato all'ingrosso, all'aggiornamento, alla verifica della legge n. 1026, all'avviamento commerciale, un provvedimento assai importante come quello sul credito agevolato non riesce ad affrontare e risolvere i problemi del rinnovamento della rete distributiva. Con le cifre previste non può essere certamente affrontato il problema dell'evoluzione dell'apparato distributivo, rendendo protagonisti i consumatori e i ceti medi commerciali. Tuttavia, rispetto al niente che c'è stato nel passato, al carattere dilatorio e burocratico della legge n. 1016, credo che il provvedimento in discussione costituisca un passo in avanti. Infatti si prevedono alcuni meccanismi abbastanza positivi e innovativi rispetto alla legge n. 1016; c'è uno sforzo maggiore nella definizione dei beneficiari; un meccanismo nuovo per la fissazione del tasso; l'intervento riguarda non soltanto il rinnovo delle attrezzature, ma anche dei locali, dei magazzini e dei punti di vendita; è stato introdotto un fondo di garanzia, per quanto riguarda il credito commerciale.

Questi sono gli aspetti del provvedimento che, a nostro avviso, possono definirsi positivi. Su altri punti invece non siamo d'accordo perché non corrispondono minimamente ad alcune delle finalità conclamate. Questi punti di dissenso sono due. Innanzitutto, la previsione dell'attivazione del credito agevolato anche in ordine al settore del commercio all'ingrosso (anche se questa disposizione è stata attenuata dalla norma per cui non più del dieci per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti può essere devoluto a quel settore). Non abbiamo una posizione aprioristica nei confronti dei commercianti all'ingrosso: l'osservazione che abbiamo fatto più volte, e che ripetiamo anche in questa sede, è che ai fini di una seria concezione del proces-

so di rinnovamento della rete distributiva, di sviluppo dell'associazionismo fra i commercianti occorre, per alcuni settori merceologici, operare il superamento della intermediazione dei grossisti, soprattutto quando essa assume aspetti che si possono definire parassitari. Per tale motivo, non comprendiamo come una legge statale possa contenere norme volte alla incentivazione dell'ingrosso. Il secondo punto di dissenso attiene alle norme relative alla gestione dei fondi previsti dal testo in discussione, che rispetto alla legge n. 1016 (che prevede un tipo di gestione burocratica e clientelare) costituiscono un passo avanti in quanto prevedono la costituzione di un comitato di gestione. Tuttavia, non si può non rilevare come sia stata completamente disattesa la richiesta contenuta nelle numerose proposte di legge presentate dai consigli regionali in ordine alla gestione della legge: per ragioni di efficienza, di decentramento democratico e di snellezza, si configura in essa un tipo di gestione affidata alle regioni stesse, attraverso organismi creati *ad hoc*, sia per quanto concerne i contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti, sia per quanto riguarda la gestione del fondo di garanzia. Questa richiesta, contenuta anche nella nostra proposta di legge oltre che in quelle di quasi tutte le regioni indipendentemente dagli orientamenti e dal colore politico, come ripeto è stata quasi completamente disattesa: questo è un aspetto negativo del testo in discussione, un aspetto che denuncia anche una visione superata della struttura statale.

In conclusione, noi riteniamo che il testo unificato rappresenti un progresso rispetto alla situazione attuale, nonostante che i problemi connessi al processo di rinnovamento del settore vengano affrontati sulla base di talune concezioni di vecchio tipo.

ALIVERTI. Anch'io mi voglio associare alle felicitazioni che sono state espresse dai colleghi intervenuti per il lavoro del Comitato ristretto e della Commissione che ha consentito di arrivare alla discussione del provvedimento in sede legislativa. È, quello in discussione, un testo che modifica le norme attualmente in vigore in modo da consentire di affrontare il discorso sulla problematica commerciale e soprattutto sulla ristrutturazione di tutta la rete distributiva del nostro paese, con un'ottica diversa da quella del passato.

Debbo annotare l'apporto positivo di tutte le parti politiche al lavoro del Comitato ristretto, pur nel confronto delle diverse logiche che emergevano di volta in volta: tale apporto ha consentito di arrivare ad una conclusione, che deve essere ritenuta soddisfacente soprattutto per quanto riguarda l'estensione dei benefici del credito agevolato a soggetti che precedentemente o non erano ritenuti destinatari o quanto meno dovevano attendere provvedimenti integrativi da parte del ministero, che di volta in volta stabiliva le norme di applicazione della legge n. 1016. Nel testo unificato i soggetti beneficiari non sono, quindi, soltanto le categorie tradizionali dei piccoli e medi operatori commerciali, ma anche le forze più rappresentative nell'ambito del settore, quali in particolare le cooperative di consumo e soprattutto le unioni volontarie, in genere tutti gli organismi di commercio associato, ivi compresi gli enti territoriali, che per la prima volta hanno la possibilità di approntare degli strumenti, che certamente porteranno notevoli benefici in sede locale per risolvere i problemi della distribuzione. Abbiamo introdotto notevoli innovazioni per quanto riguarda i tassi di interesse, che non sono stati considerati in misura fissa e costante, come è avvenuto in precedenza: si è infatti proceduto ad una indicazione percentualizzata, che attua un adeguamento automatico ai tassi di interessi applicati dal cartello bancario.

Si è anche operata una diversificazione a favore dei territori del sud, in particolare di quelli interessati dalla legge n. 646. Mi sembra che in questo modo si possa contribuire ad equilibrare in maniera decisiva i mercati del territorio nazionale. Anche l'estensione della durata del finanziamento dal termine settennale a quello decennale o quindicennale per i territori del sud è un notevole passo avanti, tenendo conto che la situazione economica e finanziaria di molte aziende è tale, che non sarebbero nelle condizioni di affrontare una ristrutturazione fondamentale del proprio apparato distributivo, senza subire nel contempo un onere finanziario che sarebbe insopportabile.

Per quanto riguarda il comitato che dovrà sovrintendere alla distribuzione delle quote di interesse e quindi procedere alla indicazione dei finanziamenti, dovranno essere emanate norme integrative. Si tratta di norme che terranno certamente conto delle finalità assegnate al provvedimento. Il comi-

tato - sulla cui composizione bisognerà ritornare, perché c'è qualche rappresentanza di cui occorre tenere conto - dovrà stabilire non soltanto i termini entro i quali le aziende interessate dovranno presentare le domande di finanziamento, ma fissare anche le procedure in forza delle quali si dovrà procedere all'assegnazione. Si tratta di una notevole innovazione rispetto al passato, quando le domande erano presentate indiscriminatamente, in tutto l'arco dell'anno: oggi è stato fissato un termine entro il quale dovranno essere presentate le domande e un altro termine entro il quale il comitato dovrà decidere e procedere all'assegnazione. In sostanza, il comitato deve essere posto in condizione di poter valutare globalmente all'inizio dell'anno o sulla base del termine che si intenderà fissare, quale è la portata delle richieste presentate e quindi procedere anche alla localizzazione delle stesse, tenuto conto delle esigenze e di tutto il settore distributivo. Questo sarà molto utile ai fini di una programmazione. In questo modo non soltanto abbiamo accolto nella sostanza le richieste presentate dalle regioni, ma abbiamo anche accolto una visione più ampia, che non costituisce un accentramento: abbiamo riproposto una programmazione, che si svilupperà attraverso le rappresentanze regionali. Queste ultime potranno intervenire nel comitato, sostenere i punti di vista dei rispettivi assessorati e anche presentare le varie proposte di legge, che in modo integrativo saranno approvate dai rispettivi consigli regionali.

Occorre tener presente anche l'innovazione riguardante il fondo centrale di garanzia. Complessivamente credo che il provvedimento abbia una struttura portante, che potrà durare nel tempo, anche se è passibile di ulteriori modificazioni e perfezionamenti. E un provvedimento che consentirà di affrontare veramente in maniera razionale, definitiva e globale le misure innovative introdotte dalla legge n. 426. Mi rendo conto anche io che l'ammontare indicato dal Governo per il finanziamento del provvedimento in discussione è assolutamente insufficiente. E bisognerà prendere in considerazione non solo le proposte che interverranno, ma anche quelle già formulate dal relatore. Se esaminiamo attentamente la portata della cifra indicata, ci accorgiamo immediatamente non solo della sua inadeguatezza (e quindi della impossibilità di dar vita ad un piano organico,

che costituisce la finalità prima di questo provvedimento), ma soprattutto della impossibilità di procedere ad una sufficiente localizzazione di impianti fondamentali, senza la quale il provvedimento non può certo sperare di raggiungere i suoi obiettivi.

**COSTAMAGNA.** Vorrei fare una breve dichiarazione a titolo personale, per manifestare apertamente il mio pensiero. La proposta di legge relativa al finanziamento del commercio può avere un grande valore se i suoi beneficiari sono rappresentati dalle piccole e medie aziende commerciali (è importante infatti salvare la struttura del libero commercio in Italia) e se tende a favorire le forme associative o unioni volontarie che possono, a loro volta, rafforzare la struttura delle prime. Questo dovrebbe essere il fine sostanziale del provvedimento. Io debbo esprimere però in questa sede il mio dissenso sulle norme relative alla grande distribuzione che, sostanzialmente, rientra tra i beneficiari del progetto di legge attraverso la grande cooperazione. Pertanto, è stata creata una sperequazione che potrebbe anche pregiudicare l'applicazione del testo. Personalmente, io ritengo che al fine di favorire le forme di cooperazione sia necessario prendere in considerazione i punti di vendita che non superino i 400 metri quadrati di superficie; le preoccupazioni espresse dal collega Milani in ordine al commercio all'ingrosso avrebbero dovuto essere rivolte a questo aspetto, che è già stato oggetto delle nostre perplessità.

Ritengo, infine, che lo stanziamento di quattro miliardi sia del tutto inadeguato per garantire l'ammodernamento delle piccole e medie aziende, mentre la sua entità potrebbe risultare esagerata se si risolvesse in beneficio di un certo tipo di grande cooperazione a detrimento delle altre forme distributive. È opportuno quindi chiarire questo punto ed operare una scelta in favore dell'una o dell'altra soluzione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**FIORET, Relatore.** Mi pare che dagli interventi dei colleghi sia emerso un giudizio complessivamente positivo sugli sforzi che abbiamo compiuto, e ritengo che le riserve dell'onorevole Costamagna riflettano delle preoccupazioni di etichetta, più che di sostanza, nel senso che con la proposta di legge Erminero n. 1578 di cui sono fir-

matario abbiamo voluto stabilire dei *plafonds* di intervento per evitare che rilevanti quote dei finanziamenti fossero devolute a favore degli organismi maggiori. A mio giudizio, il connotato fondamentale di questo provvedimento consiste nell'agganciamento della legge sulle agevolazioni finanziarie con la legge n. 426, che è il presupposto per un rinnovamento del settore distributivo in Italia.

Il taglio politico che attribuisco alla proposta di legge Milani ed altri deriva dal conferimento alle regioni di una competenza primaria ed esclusiva in termini di credito agevolato: noi abbiamo constatato — anche sulla base delle proposte finanziarie del Governo — che l'apporto è molto limitato. Pertanto, se dovessimo distribuire tra le singole regioni la scarsa disponibilità finanziaria, ripeteremmo quella ripartizione di mezzi « a pioggia » che assolutamente non risolverebbe i problemi della distribuzione in Italia, mentre, dando mandato al comitato previsto dal testo di valutare complessivamente la situazione esistente in Italia, possiamo incidere con maggiore efficacia su certe zone del paese particolarmente arretrate in questo campo: mi riferisco all'Italia meridionale, in cui molto spesso il commercio diventa una sorta di rifugio per coloro che non siano in grado di esercitare altre attività.

Non aggiungo altro in quanto le critiche dei colleghi intervenuti fanno espresso riferimento ai singoli articoli: in sede di esame di questi ultimi chiarirò ulteriormente il mio pensiero.

**CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Come i colleghi ricordano, non appena il Comitato ristretto terminò i suoi lavori, sorsero grosse difficoltà di ordine generale relativamente alle disponibilità finanziarie, difficoltà di cui si è anche riferito l'onorevole Fioret all'inizio nella sua relazione: la situazione economica generale è ben nota, e la riapertura del credito ha comportato ostacoli che sono stati solo in piccola parte superati.

Non vi è alcun dubbio che lo stanziamento di quattro miliardi sia insufficiente rispetto alle esigenze del mercato ed agli obiettivi del provvedimento. Il ministro dell'industria aveva fatto, al ministro del tesoro, una richiesta analoga a quella avanzata dal Comitato ristretto, ricevendo risposta negativa. Quindi non mi sembra che si possa

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

dire che il provvedimento viene approvato oggi perché ci sono le elezioni, quando da mesi la Commissione sta ricercando un'intesa fra i gruppi per quanto riguarda il testo, mentre il Governo sta cercando un finanziamento che soltanto recentissimamente è stato possibile reperire. Nel corso della settimana, quando abbiamo avanzato la richiesta di esaminare il provvedimento in sede legislativa, non avevamo ancora una comunicazione ufficiale da parte del Ministero del tesoro circa la copertura della spesa.

Nel merito del provvedimento, condivido le valutazioni del relatore a alcune osservazioni dell'opposizione. Ho alcune perplessità su taluni articoli: mi riservo di intervenire in sede di esame specifico. Vorrei accennare sin d'ora al fatto che, inserendo nel secondo punto dell'articolo 1 le cooperative di consumo e i loro consorzi, dopo aver parlato al primo punto delle società, delle cooperative e dei loro consorzi, interveniamo nel settore della grande distribuzione. Oggi infatti i grossi movimenti cooperativi di consumo rappresentano la grande distribuzione. In considerazione della disponibilità limitata dei finanziamenti, corriamo dei grossi rischi.

L'onorevole Aliverti ha accennato alla costituzione del comitato di gestione: credo che sia estremamente positivo essere giunti alla presenza in esso, in modo importante e articolato, delle regioni sia a titolo effettivo, che consultivo; il che rappresenta la logica espressione di un doveroso aggiornamento di fronte alle novità istituzionali che il Parlamento ha determinato in questi anni. Esiste però anche l'esigenza di una presenza nel comitato di gestione di ministri che sono direttamente impegnati, come quello del lavoro, delle regioni, degli interventi per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda gli altri punti, mi riservo di intervenire successivamente. Il giudizio complessivo del Governo è comunque favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

(*Soggetti beneficiari*).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in at-

tuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

*Al punto 1), sostituire le parole: « unioni volontarie », con le altre: « centri operativi aderenti alle unioni volontarie ».*

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini e Bastianelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 1), aggiungere, dopo le parole: « esercenti il commercio », le altre: « al minuto ».*

L'onorevole Costamagna ha presentato il seguente emendamento:

*Al punto 2), aggiungere, dopo le parole: « le cooperative di consumo e i loro consorzi », le altre: « con punti di vendita non superiori ai 400 metri quadrati ».*

**ALIVERTI.** Le unioni volontarie, che nella maggior parte dei casi hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute, non hanno bisogno come tali di prestiti, per cui la possibilità prevista dal testo rimarrebbe inoperante. Il soggetto che ha bisogno di finanziamenti è l'operatore economico associato nell'unione volontaria, cui fanno capo i centri di distribuzione. La dizione che identifica in modo esatto il beneficiario è quella che ho proposto.

**D'ANGELO.** L'emendamento che il gruppo comunista ha presentato (come le proposte che faremo successivamente: l'articolo aggiuntivo 1-bis, la soppressione del settimo comma dell'articolo 3 e la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 6) ha lo scopo di finalizzare la legge al

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

problema della ristrutturazione della rete commerciale, per renderla più moderna, ma affrontando anche il problema dei piccoli punti di vendita. Parliamo della proliferazione della rete distributiva, ma non possiamo prescindere dalla necessità di rendere attori i piccoli esercizi nell'azione di ristrutturazione e quindi di ammodernamento della rete distributiva. Gli emendamenti che abbiamo preannunciato e in special modo l'articolo aggiuntivo 1-bis (che ripropone il testo della nostra proposta di legge n. 1266) tendono appunto a stabilire con precisione che cosa si intende per piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto e a comprendere fra esse le cooperative, nonché le associazioni volontarie fra piccole e medie imprese.

**COSTAMAGNA.** Il mio emendamento si illustra da sé: ne ho parlato del resto nel mio intervento in discussione sulle linee generali.

**MATTEINI.** Vorrei sapere se nella dizione: « piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto » rientrano anche gli artigiani che vendono i loro prodotti.

**FIORET, Relatore.** Solo se in possesso di regolare licenza. Gli artigiani non commercianti non potranno usufruire di questa legge.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che le agevolazioni concesse ai produttori in proprio abbiano una loro logica che si esplica esclusivamente nell'ambito dell'azienda. Il testo in discussione, invece, è informato a criteri diversi in quanto tende a razionalizzare il sistema distributivo incentivando le forme di associazione, di cooperazione, eccetera, ma conservando nel contempo piccole strutture, nel tentativo di dare al paese un servizio più organico.

**MATTEINI.** Vorrei sapere se gli artigiani che si riuniscono per vendere i loro prodotti possano usufruire dei benefici concessi da questa legge.

**FIORET, Relatore.** Vorrei che i colleghi tenessero presente che il provvedimento in discussione si basa sulla legge n. 426 ed il primo comma dell'articolo 1 precisa il suo ambito di intervento: non possono quindi essere presi in considerazione casi al di

fuori di questo schema. Del resto, le osservazioni sugli artigiani potrebbero essere valide anche per i coltivatori diretti e per altre categorie. Sono d'accordo sull'emendamento Aliverti che introduce una precisazione a mio avviso opportuna.

L'emendamento D'Angelo ed altri ci ripropone il problema che è stato alla base delle nostre discussioni in sede di Comitato ristretto: come i colleghi ricordano, eravamo pervenuti ad una forma di componimento stabilendo all'articolo 3 un *plafond* di intervento e, all'articolo 6, un limite massimo del 10 per cento per il commercio all'ingrosso. Abbiamo ritenuto questa soluzione accettabile e quindi l'emendamento, sotto questo profilo, non può essere accolto.

Per quanto concerne la proposta di modifica dell'onorevole Costamagna, ritengo che, essendo stabilito il *plafond* di intervento, essa non abbia alcuna ragione di sussistere. Il parametro da noi stabilito è, a mio giudizio, più valido di quello proposto dal collega e quindi mi dichiaro contrario al suo emendamento.

**CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore.

**D'ANGELO.** Il gruppo comunista si astiene dalla votazione sull'emendamento Aliverti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Aliverti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo ed altri.

(È respinto).

**ZANINI.** Mi astengo dalla votazione sull'emendamento Costamagna.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Costamagna.

(È respinto).

**COSTAMAGNA.** Dichiaro il mio voto contrario all'articolo 1 nel suo complesso.

**D'ANGELO.** Il gruppo comunista si astiene dalla votazione sull'articolo 1.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Brini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 1-bis.**

Ai fini della presente legge:

sono da considerare piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto quelle i cui titolari sono iscritti contemporaneamente al registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e negli elenchi nominativi degli assistiti dalla Cassa mutua commercianti ai sensi della legge;

sono da considerare cooperative tra piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto e cooperative di consumo e loro consorzi, gli enti cooperativi, costituiti per l'acquisto in comune di merci, derrate, locali e attrezzature dei loro punti di vendita e magazzini e la gestione di essi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e aventi requisiti di mutualità ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

sono da considerare come associazioni volontarie tra piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto di cui al capoverso 1) dell'articolo 1 le società semplici, in nome collettivo e accomandita semplice costituite esclusivamente da almeno cinque titolari di imprese aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, punto 3) e i cui soci stabiliscano che le deliberazioni, fatti salvi gli atti di ordinaria amministrazione, vengano assunte a maggioranza assoluta, sulla base del numero degli associati, con esclusione di ogni delega al voto.

**FIORET, Relatore.** Sono contrario per le ragioni già esposte. Noi riteniamo che la definizione delle piccole e medie imprese comporti delle difficoltà interpretative in fase di applicazione della legge e pertanto attribuiamo maggiore validità al parametro del *plafond* di intervento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis D'Angelo ed altri.  
(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

(*Programmi di finanziamento*).

I finanziamenti, assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3, sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire i punti a) e b) dell'ultimo comma con l'espressione: « del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti ».*

**CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** La discriminazione effettuata non trova giustificazioni pratiche: si ritiene che per la formazione di scorte non sia possibile dar luogo ad un ulteriore finanziamento oltre quello del 20 per cento.

**FIORET, Relatore.** Il 30 per cento non è riferito alle scorte, bensì ad investimenti di tipo diverso.

**CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Questa discriminazione renderà assai più

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

complessa l'attuazione della norma: si ritiene che la misura del 20 per cento sia sufficiente rispetto all'ammontare degli investimenti. Comprendo perfettamente la posizione assunta dal Comitato ristretto, però faccio rilevare che i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e del tesoro sono arrivati a questa indicazione, che la Commissione può accettare o respingere.

**FIORET, Relatore.** Esprimo parere contrario a questo emendamento. Come i colleghi ricordano, è stato compiuto un certo sforzo nello stabilire la misura del 20 per cento per l'acquisto e la costruzione di locali per l'attività commerciale proprio per far sì che una somma maggiore fosse investita nel risanamento di strutture esistenti: il parere del Governo, quindi, è nettamente opposto alla *ratio* della norma.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*E respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel testo unificato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

(*Tassi di interesse.*

*Durata e limite massimo dei finanziamenti*).

Per la realizzazione dei programmi di finanziamento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori

di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, nn. 1 e 2, e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, n. 3.

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalle regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono cumulabili con quelle previste dalla presente legge.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono invece cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: « finanziamento », con la parola: « investimento »; le parole: « tasso di interesse », con le altre: « tasso di interesse agevolato »; le parole: « non superiore al », con l'altra: « del ».*

*Dopo il secondo comma aggiungere quanto segue:*

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzato a concedere alle imprese commerciali tramite gli istituti di credito abilitati un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento sopraccitato, e la rata di ammortamento, a carico della impresa, calcolata al tasso

di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, può essere corrisposto dal ministero di cui al comma precedente un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno.

Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini e Bastianelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il settimo comma.*

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il ministro del tesoro ritiene indispensabile definire il calcolo del contributo a carico dello Stato sia per il periodo di ammortamento che per quello di utilizzo. Al fine di evitare l'appesantimento del bilancio pubblico è opportuno che la stipula dei contributi avvenga, al massimo, entro un anno dalla comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del ministero. Questa è la *ratio* dell'emendamento aggiuntivo che il ministro ritiene essenziale inserire nel testo allo scopo di garantire una effettiva correttezza nello svolgimento delle operazioni.

MILANI. Nel primo capoverso dell'emendamento aggiuntivo del Governo è previsto che il Ministero dell'industria debba calcolare, sulla base delle rate di ammortamento, la differenza fra tasso di riferimento e tasso agevolato: ora, a me sembra che il secondo capoverso dell'emendamento sia una ripetizione del primo perché è chiaro che quando si ottiene un mutuo si inizia subito l'ammortamento, parte in conto capitale e parte in conto interessi.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra che l'onorevole Milani abbia ragione, sono d'accordo con la sua osservazione.

MILANI. Vorrei però far notare ancora che, per quanto riguarda la concessione dei contributi, noi preferiremmo la formula contenuta nel quinto comma dell'articolo 6. Se, ad esempio, il tasso di riferimento fosse del 13,80 per cento e quello bancario del 15 per cento, è evidente che la norma non potrebbe trovare applicazione, in quanto nessuna banca concederebbe mutui accusando una perdita del due per cento, come è già avvenuto in passato. Su questo punto personalmente sarei quindi assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Di questo fatto abbiamo avuto la conferma durante il periodo di restrizione del credito, quando, per un rialzo degli interessi passivi ed attivi tutti i finanziamenti si sono fermati. Non si può chiedere ad una banca di perdere l'8 o il 10 per cento.

FIORET, *Relatore.* Questo nodo del meccanismo è stato discusso a lungo con il sottosegretario ed è stato sciolto proprio sulla base delle osservazioni svolte ora dal collega Milani e dal presidente. Vorrei soltanto ricordare di sfuggita che l'opera di ricostruzione nelle valli del Vajont e del Belice è stata notevolmente ritardata dalle difficoltà di reperimento dei mezzi finanziari. Ora, con la disposizione del secondo comma noi intendevamo introdurre un sistema agile e, soprattutto, la facoltà, per il Governo di decidere di anno in anno il meccanismo. Noi riteniamo che la formulazione del Comitato ristretto eviti la formazione di interessi passivi che il Governo si preoccupa di scongiurare creando un meccanismo rigido. Sono pertanto contrario a questo emendamento del Governo per i motivi esposti, nella convinzione che esso disponga di tutti gli strumenti necessari per stabilire di anno in anno il meccanismo più conveniente.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ha presentato questo emendamento allo scopo di evitare l'emanazione annua di un decreto sul problema del tasso di riferimento.

ERMINERO. Secondo un provvedimento di due anni fa, il Ministero del tesoro ha avvocato a sé questa possibilità di valutazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poiché le osservazioni dei colleghi sono convincenti, ritiro gli emendamenti, facendo però presenti le eventuali complicazioni che potranno sorgere presso l'altro ramo del Parlamento, quando il tesoro insisterà nelle sue proposte.

MILANI. Se il ministro del tesoro stabilisce che l'agevolazione è solo relativa alla differenza fra tasso agevolato e tasso di riferimento, non al tasso bancario, allora evidentemente egli vuole bloccare la legge; la questione invece esulerebbe dal tema in discussione se il ministro dichiarasse di non essere costretto tutti gli anni a fissare il tasso di riferimento.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Potremmo sopprimere la parola « annualmente » al secondo comma.

MILANI. L'anno scorso abbiamo votato una legge modificativa dei tassi del credito agevolato in cui il problema è stato risolto: se il tesoro vuole modificare quella norma, può farlo.

PRESIDENTE. Il Governo ha comunque ritirato i suoi emendamenti.

Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 3, di cui gli onorevoli D'Angelo ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento D'Angelo ed altri è pertanto respinto.

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 nel testo unificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

(Istituti di credito: finanziamenti a medio termine a tasso agevolato ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine, ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari ed utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita o del magazzino.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, n. 1, garantiscono i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito, di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a sconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con i seguenti nuovi articoli:*

#### ART. 4.

« Gli istituti abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e le aziende di credito ordinario sono autorizzati a concedere i finanziamenti ai soggetti di cui all'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, anche in deroga ai vigenti statuti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano corrispondono agli istituti di credito la differenza tra i tassi di interesse previsti all'articolo 3 e il tasso di interesse che gli istituti medesimi si sono obbligati a praticare, per i finanziamenti di cui alla presente legge, con apposita convenzione tra questi e la regione.

La giunta regionale provvede alla liquidazione agli istituti di credito, in rate an-

nuali posticipate, della differenza di cui al comma precedente. A tal fine gli istituti di credito convenzionati, che abbiano concesso finanziamenti ai sensi della presente legge, rimettono al presidente della giunta regionale la nota dettagliata di quanto dovuto dalla regione.

ART. 4-bis.

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

L'ammontare del fondo è di lire 20 miliardi per ogni esercizio finanziario compreso nel periodo dal 1973 al 1982.

Tale fondo è ripartito tra le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, nel modo seguente:

a) per cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

b) per cinque decimi in ragione diretta della consistenza numerica degli esercizi commerciali al dettaglio quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è comunque riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Al pagamento delle somme spettanti alle singole regioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Le somme non impiegate da ciascuna regione nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 4-ter.

Tutte le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate dagli istituti e dalle aziende convenzionate al presidente della giunta regio-

nale della regione nel cui territorio è previsto l'intervento.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

ART. 4-quater.

Per favorire l'attuazione delle finalità previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché dai singoli piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, le regioni hanno facoltà di stabilire i criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste ».

MILANI. L'emendamento si illustra da sé: tende a sostituire l'articolo in esame con le norme contenute nelle proposte di legge di iniziativa regionale, nel caso particolare nella proposta di legge della regione Veneto. Il meccanismo previsto da questa proposta consiste nello stabilire una serie di finanziamenti annuali e pluriannuali per il credito agevolato al commercio, affidandone di fatto la gestione alle regioni e realizzando una certa ripartizione dei fondi statali tra queste sulla base di determinati parametri ben precisi e fissati nelle proposte di legge stesse. La logica del testo unificato è diversa, è una logica statale, che noi consideriamo di accentramento, e non rispondente alle istanze di gestione regionale contenute nelle proposte di legge.

FIORET, *Relatore*. Se fosse accolto lo emendamento Milani ed altri, dovremmo stabilire parametri di ripartizione fra le regioni. Ho già detto che in fase di applicazione della legge, dato il suo collegamento con la legge n. 426, è più opportuno intervenire nelle zone in cui la distribuzione è più precaria, anziché effettuare una ripartizione che può essere più teorica che pratica. Per questo motivo, fatta salva la filosofia delle proposte regionali, sono contrario all'emendamento.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Brini ed altri.

(È respinto).

D'ANGELO. Ci asteniamo dalla votazione sull'articolo 4.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo unificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(*Locazione finanziaria*).

I finanziamenti agevolati, a favore delle imprese commerciali, disciplinati dalla presente legge, sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione*).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del ministro e composto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal ministro del tesoro, o suo delegato, da un rappresentante del Me-diocredito centrale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali convenzioni tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire . . . . . per ciascuno degli anni dal . . . . al . . . . .

Della suddetta somma una quota è riservata al commercio all'ingrosso nel limite massimo del 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Ricordo ai colleghi che il sesto comma dell'articolo 6 del testo unificato è rimasto incompleto in attesa che il Governo sciogliesse la sua riserva sullo stanziamento e sulla sua copertura. Questa riserva è stata sciolta ieri, come è stato già detto dal relatore e da altri colleghi, in sede di parere della V Commissione bilancio. Detta V Commissione ha espresso parere favorevole « a condizione che gli stanziamenti

siano contenuti complessivamente nel limite di 4 miliardi per 10 anni a partire dal 1975, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno (con prelievo dall'accantonamento relativo all'Artigiancassa). La Commissione di merito provvederà al riparto dello stanziamento tra fondo per il finanziamento delle agevolazioni e fondo centrale di garanzia ».

Pertanto secondo il suddetto parere il sesto comma dovrebbe essere così formulato: « Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 4 miliardi per 10 anni a partire dall'esercizio 1975 con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: « dal ministro del tesoro o suo delegato », sostituire il resto del comma con il seguente testo: « dai ministri del lavoro, per le regioni, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o loro delegati, dal direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria, da due esperti nominati dal ministro dell'industria, da un rappresentante degli istituti di Mediocredito designato dal ministro del tesoro, da due rappresentanti nominati dal ministro dell'industria e designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da due rappresentanti nominati dal ministro del lavoro e designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni ».*

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Maschiella e Assante hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il sesto comma con i seguenti:*

« Per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 2 saranno iscritti nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stanziamenti per l'anno finanziario 1975 per lire 40 miliardi, per l'anno finanziario 1976 per lire 30 miliardi, per gli anni finanziari dal 1977 al 1979 per lire 15 miliardi annui:

per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 per lire 7 miliardi annui.

Lo stanziamento per l'anno finanziario 1975 è prelevato dal fondo globale di cui...

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1975, con proprio decreto ».

*Sopprimere il settimo comma.*

Gli onorevoli Aliverti e Fioret hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« Per la corresponsione dei contributi in conto interesse viene stanziata la somma di 15 miliardi per 10 anni a partire dall'esercizio 1975 con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di 4 miliardi e mediante prelievo dal fondo globale per la restante cifra di 11 miliardi ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già dato alcune brevissime spiegazioni in sede di replica relativamente all'ampiamiento della rappresentanza prevista nel comitato istituito presso il Ministero dell'industria, come richiesto dall'emendamento del Governo al secondo comma. La presenza del ministro del lavoro è motivata dal fatto che si tratta di un organismo che discute anche pratiche riguardanti la cooperazione; quella del ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, a garanzia delle riserve che debbono essere assicurate al Mezzogiorno stesso. Si ritiene opportuna anche la presenza del direttore generale del commercio interno per motivi esclusivamente tecnici, non sostitutivo in ogni caso della presenza del ministro. Infine, si considera pertinente la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito designato dal ministro del tesoro anziché dalla associazione bancaria.

FIORET, *Relatore.* Sono d'accordo sulla presenza del ministro del lavoro, mentre ho qualche perplessità per quella delle regioni, che sono già rappresentate. Il Mezzogiorno è garantito dal fatto stesso che vi sono le riserve: comunque non mi oppongo alla relativa modifica; infine, concordo anche sulla partecipazione di un rappresentante del Mediocredito: la dizione dell'emendamento mi sembra più precisa di quella del testo.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MILANI. La dizione relativa al rappresentante del Mediocredito centrale è stata proposta per una ragione di collegamento fra il comitato di gestione del finanziamento dei contributi ed il fondo centrale di garanzia affidato al Mediocredito centrale.

FIORET, *Relatore*. È esatto. Sono contrario alla partecipazione del direttore generale e dei due esperti in quanto il comitato di gestione deve tener presenti le richieste motivate degli istituti e delle aziende di credito: pertanto, si dovrebbe sopprimere l'autonomia decisionale periferica, altrimenti non vi sarebbe alcuna ragione di prevedere la presenza di personale tecnico.

ALESI. I nostri sforzi tendevano alla costituzione di un organismo agile e proporzionato: non mi pare che questo obiettivo sia raggiunto con l'emendamento del Governo. Ad esempio, si prevede la partecipazione del ministro delle regioni: ma, a mio avviso, questi non può possedere una competenza superiore a quella dei rappresentanti delle regioni, la cui presenza è prevista dal testo unificato; la stessa partecipazione del ministro del lavoro non mi sembra di grande significato. Non ho ragione di oppormi all'emendamento, però vorrei far notare che l'organismo cui stiamo per dare vita non ha quella snellezza che auspicavamo.

D'ANGELO. Il secondo comma dell'articolo 6 potrebbe essere modificato inserendo un rappresentante del ministro del lavoro ed aggiungendo alla fine le parole: « di cui uno delle regioni meridionali » specificando così che i due rappresentanti delle regioni debbono essere uno del nord e l'altro del Mezzogiorno.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su questo sono d'accordo.

FIORET, *Relatore*. Anch'io.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo giusta l'osservazione del collega Milani e quindi è preferibile ritornare al testo precedente. Sono d'accordo anche con la proposta dell'onorevole D'Angelo: insisto però per la presenza del ministro del lavoro, delle regioni, della Cassa del Mezzo-

giorno o loro delegati; posso soprassedere sulle altre designazioni e rinunciare, anche se la giustificazione è solo tecnica, ai due esperti nominati dal Ministero dell'industria ed al direttore generale del commercio interno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo e Milani hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « di cui uno designato dalle regioni meridionali ».*

ALESI. Debbo esprimere nuovamente la mia contrarietà alla proposta del Governo; ma se il Governo ne fa una questione pregiudiziale per la rimessione in Assemblea del provvedimento, approverò l'emendamento proposto.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se l'emendamento che ho presentato non verrà accolto, dovrò esercitare il diritto del Governo di far tornare il provvedimento in Assemblea.

FIORET, *Relatore*. In questo caso, anch'io concordo con la proposta del Governo.

MILANI. Propongo un subemendamento, nel senso di aumentare a tre i rappresentanti dei commercianti, della cooperazione e delle regioni, per le ragioni esposte dall'onorevole Alesi.

ALESI. Sono favorevole all'aumento dei rappresentanti della cooperazione, ma non all'aumento a tre dei rappresentanti delle regioni. Con l'emendamento presentato dal Governo, infatti, si aggiunge la rappresentanza del ministro per le regioni, per cui queste ultime hanno già tre voti.

MILANI. Sono d'accordo nel senso di trovare una soluzione che sia di tutta la Commissione, ma non condivido la motivazione fornita dall'onorevole Alesi. È assurdo infatti pensare che il ministro delle regioni possa rappresentare queste ultime.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Un organo del Governo non può rinunciare a gestire un fondo, di cui il Governo stesso ha la responsabilità politica. Diversamente, non potreste chiedere al Governo di assicurare i fondi necessari.

MILANI. Siamo arrivati alla formulazione attuale dopo discussioni abbastanza lunghe. Il Governo aveva la possibilità di presentare proposte di modifica o di composizione nei mesi trascorsi. All'ultimo momento il Governo tira fuori dal cappello una proposta peggiorativa. Noi abbiamo cercato di evitare la gestione burocratica e accentrata, che si è verificata per la legge numero 1016. Non è stata accolta la nostra richiesta per una gestione decentrata regionale. Abbiamo comunque trovato una soluzione. Ora la proposta del Governo snatura l'impostazione del testo unificato. Comunque, poiché l'emendamento del Governo per quanto riguarda la rappresentanza dei ministeri sarà approvato a maggioranza, non c'è più il pericolo della rimessione in Assemblea. A questo punto dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio fra la rappresentanza ministeriale con quella delle categorie e delle regioni. Sono disposto pertanto ad accettare la proposta dell'onorevole Alesi, per mantenere un certo equilibrio complessivo, peggiore del precedente, ma non assolutamente negativo.

PRESIDENTE. Il rapporto che esisteva prima verrebbe comunque capovolto.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Milani.

FIORET, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Secondo l'ultima proposta dell'onorevole Milani, e tenuto conto dell'emendamento D'Angelo di cui ho già dato lettura, il nuovo testo dell'emendamento sostitutivo del Governo al secondo comma va così formulato:

« La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del ministro e composto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal ministro del tesoro, dal ministro del lavoro, dal ministro per le regioni, dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o loro delegati, da un rappresentante del Mediocredito centrale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali del-

la cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni di cui uno designato dalle regioni meridionali ».

COSTAMAGNA. Sono contrario all'emendamento D'Angelo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'emendamento del Governo lesté letto.

(È approvato).

Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 6 di cui i deputati D'Angelo ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento D'Angelo ed altri è pertanto respinto.

Passiamo agli emendamenti sostitutivi del sesto comma presentati dagli onorevoli D'Angelo ed altri, Aliberti ed altri. Di essi ho già dato lettura.

D'ANGELO. Il nostro emendamento rilancia la proposta di stanziamento contenuta in un nostro testo del dicembre 1966 che appunto prevedeva lo stanziamento complessivo di 150 miliardi di lire per un periodo di dieci anni. L'emendamento tende inoltre a precisare che i fondi da erogarsi per il primo anno non devono essere prelevati dall'Artigiancassa, come pare affermi il parere della V Commissione bilancio.

ALIVERTI. Il relatore ed io proponiamo di mantenere fermi gli stanziamenti sul capitolo 9001, che sono già stati deliberati dal tesoro, facendo ricorso al fondo globale per la differenza.

D'ANGELO. Ritiriamo il nostro emendamento, proponendo di modificare l'emendamento Aliverti nel senso di prelevare due miliardi dal residuo dello stanziamento per la legge n. 1016, e 13 miliardi invece dal fondo globale.

ALIVERTI. Faccio presente che non conosciamo l'ammontare attuale delle rimanenze della legge n. 1016.

MILANI. Allora proponiamo di prelevare tutti i 15 miliardi dal fondo globale.

ALIVERTI. Ma perché non accettare intanto il finanziamento già deciso di 4 miliardi e studiare eventualmente la possibilità di aumentarlo?

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

MILANI. Vorrei sapere se è vero che questi 4 miliardi sono sottratti al fondo dell'Artigiancassa.

ALIVERTI. In questo momento non dobbiamo esaminare questo problema. Abbiamo chiesto al Governo il finanziamento della legge e ci è stata indicata la somma di 4 miliardi prelevabile da un determinato capitolo di spesa. Non capisco perché dobbiamo farci carico adesso delle preoccupazioni che il fondo Artigiancassa resti più o meno privo di finanziamento: il Governo ha messo a disposizione quella somma, e sarà sua preoccupazione renderne conto in altra sede. In questo momento noi dobbiamo prendere atto della disponibilità di 4 miliardi.

MILANI. Non insistiamo nella nostra proposta. Ci asterremo dal votare l'emendamento Aliverti-Fioret.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Aliverti-Fioret.

(È approvato).

Poiché con l'approvazione di questo emendamento il parere della V Commissione bilancio è stato disatteso, tale emendamento dovrà essere riesaminato dalla suddetta Commissione e quindi l'articolo 6 non potrà essere votato nel suo complesso in questa seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un comitato composto da nove membri di cui uno designato dal ministro del tesoro, uno dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni nazionali a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle regioni.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e

alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriali degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento: sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenuti utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

Gli onorevoli Milani, D'Angelo, Bruni e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo l'ultimo comma, le parole:* « L'ammissione al fondo di garanzia è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale emanato contestualmente al decreto di concessione del contributo ».

MILANI. È un emendamento conseguente a tutta la nostra impostazione.

FIORET, *Relatore*. Sono contrario.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 8.

*(Dotazioni del fondo).*

Le dotazioni del « Fondo centrale di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme ancora disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dagli eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti, pubblici e privati, od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia, a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui all'articolo 3, ottavo comma.

*(È approvato).*

## ART. 9.

*(Inalienabilità e incedibilità).*

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

*(È approvato).*

## ART. 10.

*(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).*

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà esser versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

*(È approvato).*

## ART. 11.

*(Agevolazioni tributarie).*

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli istituti e degli enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi, di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e della tassa di bollo sulle cambiali che viene stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione, qualunque sia la scadenza.

Analoghe agevolazioni tributarie, sono applicabili per le operazioni relative al « Fondo centrale di garanzia ».

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 1975

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 12.

(*Norme transitorie*).

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

FIORET, *Relatore*. Sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo, favorevole anche il relatore.

(*E approvato*).

Il provvedimento verrà posto in votazione nel suo complesso dopo che la V Commissione bilancio avrà espresso il parere sul nuovo testo approvato dalla Commissione del sesto comma dell'articolo 6 dandoci così la possibilità o meno di approvare l'articolo 6 nel suo complesso.

D'ANGELO. Il gruppo comunista chiede che la presidenza si faccia carico di avere il parere entro oggi: in questo modo il provvedimento potrebbe essere messo all'ordine del giorno della seduta di oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. La V Commissione bilancio è convocata per oggi pomeriggio alle ore 16, per esprimere il parere su un gruppo di provvedimenti di competenza della nostra Commissione e riguardanti il credito agevolato. Certo che in quell'occasione esprimerà anche il parere in oggetto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana, in attesa del parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del sesto comma dell'articolo 6.

(*Così rimane stabilito*).

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore FILLIETROZ: « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta » (*Approvata dal Senato*) (3351).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allera, Assante, Bernardi, Brini, Catanzariti, Costamagna, Cuminetti, D'Angelo, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Mancuso, Martelli, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei, Tocco e Zanini.

La seduta termina alle 13,20.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO